

REGOLAMENTO (CE) N. 1104/2006 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso, allo scopo di permettere di trarre conclusioni statistiche a fini scientifici, ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria ed enumera le diverse indagini e le diverse fonti di dati alle quali esso si applica.
- (2) Sempre più frequentemente i ricercatori e la comunità scientifica in generale chiedono di accedere per fini scientifici anche ai dati riservati dell'indagine sulla struttura delle retribuzioni. Tale indagine fornisce i dati strutturali armonizzati per tutta l'UE sulle retribuzioni lorde, le ore retribuite e i giorni annuali di ferie retribuite che sono rilevati ogni quattro anni in forza del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro ⁽³⁾. L'accesso a questi dati riservati gioverebbe notevolmente alle attività di ricerca sulle retribuzioni dei lavoratori e sulla loro relazione con le caratteristiche del datore di lavoro. Quest'indagine dovrebbe pertanto essere aggiunta nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 831/2002.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 831/2002 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
⁽²⁾ GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.
⁽³⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.

1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità comunitaria può concedere nei propri locali l'accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

- panel europeo delle famiglie,
- indagine sulle forze di lavoro,
- indagine comunitaria sull'innovazione,
- indagine sulla formazione professionale continua,
- indagine sulla struttura delle retribuzioni.

Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»

2) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi, ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

- panel europeo delle famiglie,
- indagine sulle forze di lavoro,
- indagine comunitaria sull'innovazione,
- indagine sulla formazione professionale continua,
- indagine sulla struttura delle retribuzioni.

Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2006.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
